Il trattamento di fine rapporto conserva natura retributiva anche dopo il versamento al Fondo di tesoreria INPS

Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 ottobre 2026, n. 26356, anche alla luce di Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 ottobre 2026, n. 26355

Il principio delle Sezioni Unite

Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono sulla natura giuridica del trattamento di fine rapporto destinato al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS, affermando che le quote di TFR maturate dai lavoratori alle dipendenze di imprese soggette all'obbligo di conferimento al Fondo conservano natura retributiva, anche successivamente al loro versamento nel Fondo.

La pronuncia compone un contrasto giurisprudenziale circa gli effetti della disciplina introdotta dall'art. 1, commi 755 e ss., della legge n. 296/2006, che ha previsto, dal 1° gennaio 2007, l'obbligo per i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti di versare al Fondo di tesoreria le quote di TFR maturando non destinate alle forme pensionistiche complementari.

Secondo le Sezioni Unite, tale meccanismo non determina la trasformazione del TFR in prestazione previdenziale, poiché l'intervento del Fondo incide sulle modalità di erogazione del trattamento, senza modificarne la natura giuridica di retribuzione differita, dato che il TFR è collegato alla prestazione lavorativa.

La conclusione assume particolare rilevanza nelle ipotesi di inadempimento datoriale e di procedura concorsuale, in quanto comporta la permanenza, in capo al lavoratore, della titolarità del credito retributivo per le quote di TFR non versate al Fondo di tesoreria, con conseguente legittimazione a richiederne l'ammissione al passivo e a beneficiare delle relative garanzie.

Il principio si inserisce nella più ampia riflessione sulla distinzione tra natura retributiva e funzione previdenziale delle attribuzioni patrimoniali, affrontata dalle stesse Sezioni Unite anche con la coeva sentenza n. 26355/2026, relativa ai contributi destinati alle forme pensionistiche complementari.

La vicenda processuale e il contrasto giurisprudenziale

La controversia trae origine dalla domanda proposta da un lavoratore nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al fine di ottenere il pagamento del TFR residuo maturato nel corso di un rapporto di lavoro interessato da un trasferimento di ramo d'azienda.

Il lavoratore, aveva ricevuto soltanto una parte delle somme spettanti, anche attraverso l'intervento del Fondo di tesoreria, rimanendo creditore di un importo residuo per il quale aveva richiesto l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982.

L'INPS aveva contestato la possibilità di ricorrere a quest'ultimo Fondo per le quote di TFR che avrebbero dovuto essere versate al Fondo di tesoreria.

La questione si collegava all'orientamento espresso da Cass. n. 25035/2023, secondo cui gli accantonamenti di TFR destinati al Fondo di tesoreria assumerebbero natura contributiva, mentre il trattamento erogato dal Fondo costituirebbe una prestazione previdenziale.

In tale prospettiva, il versamento obbligatorio delle quote di TFR determinerebbe il venir meno della natura retributiva del relativo credito e l'assunzione, da parte del Fondo di tesoreria, della posizione di unico soggetto obbligato all'erogazione della prestazione, anche in presenza di omissioni contributive del datore di lavoro.

A questo indirizzo si contrapponeva un orientamento più risalente, ribadito, tra le altre, da Cass. n. 10082/2025, secondo il quale l'istituzione del Fondo di tesoreria non avrebbe modificato la natura giuridica del TFR, né determinato il trasferimento integrale dell'obbligazione dal datore di lavoro all'INPS.

Il contrasto non presentava una rilevanza teorica, ma incideva sull'individuazione del soggetto obbligato al pagamento, sulla legittimazione del lavoratore ad agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente, sulle modalità di insinuazione al passivo e sull'operatività del Fondo di garanzia.

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno aderito alla seconda impostazione, riaffermando la natura retributiva del TFR e respingendo il motivo di ricorso dell'INPS fondato sulla diversa qualificazione previdenziale.

La natura retributiva del TFR

Il punto centrale del ragionamento delle Sezioni Unite è rappresentato dalla distinzione tra la natura giuridica del trattamento di fine rapporto e la funzione che tale istituto è destinato a svolgere.

Il TFR costituisce una forma di retribuzione differita, che matura nel corso del rapporto di lavoro in ragione dell'attività prestata dal dipendente, sebbene la sua esigibilità sia ordinariamente rinviata al momento della cessazione del rapporto.

L'origine retributiva del TFR è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che ha rilevato come la funzione previdenziale dell'istituto non ne escluda il collegamento sinallagmatico con la prestazione lavorativa.

La distinzione riveste un ruolo decisivo nell'interpretazione della disciplina del Fondo di tesoreria.

Secondo le Sezioni Unite, la legge n. 296/2006 non ha introdotto una nuova prestazione previdenziale, né ha modificato gli elementi costitutivi del TFR disciplinato dall'art. 2120 c.c., ma si è limitata a prevedere una diversa modalità di gestione delle risorse destinate al suo finanziamento.

L'istituzione del Fondo non incide, pertanto, sulla causa originaria del diritto, che continua a trovare fondamento nella prestazione lavorativa.

Un'interpretazione che attribuisse natura previdenziale alle sole quote destinate al Fondo di tesoreria determinerebbe, invece, una differenziazione della natura giuridica del medesimo istituto in ragione delle dimensioni dell'impresa, difficilmente conciliabile con il principio di uguaglianza.

Il trattamento di fine rapporto finirebbe, infatti, per assumere natura previdenziale per i dipendenti delle imprese soggette all'obbligo di versamento al Fondo, conservando invece natura retributiva per quelli delle imprese escluse dal relativo regime.

Le Sezioni Unite escludono tale risultato, riaffermando l'unitarietà della natura giuridica del TFR.

Il Fondo di tesoreria non modifica la natura del trattamento

Un ulteriore passaggio della motivazione riguarda la funzione svolta dal Fondo di tesoreria.

La tesi previdenziale valorizzava alcune caratteristiche della disciplina introdotta dalla legge n. 296/2006, tra cui l'obbligatorietà dei versamenti, la loro qualificazione legislativa come contributi, l'applicazione delle disposizioni relative alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori e il meccanismo di finanziamento secondo il principio della ripartizione.

Secondo tale impostazione, l'insieme di questi elementi indicherebbe la volontà del legislatore di attrarre il TFR nell'ambito della previdenza obbligatoria, trasformando il relativo credito in una prestazione previdenziale a carico dell'INPS.

Le Sezioni Unite ritengono, invece, che tali indici non siano sufficienti a determinare una modificazione della natura giuridica dell'istituto.

L'intervento del Fondo viene ricondotto a una funzione essenzialmente finanziaria e di tesoreria, che non altera la struttura del diritto sostanziale del lavoratore.

Assume particolare rilievo, in questa prospettiva, la previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 296/2006, secondo cui il Fondo provvede alla liquidazione del TFR limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati, mentre per la parte rimanente l'obbligazione resta a carico del datore di lavoro.

La disposizione conferma, secondo le Sezioni Unite, che il Fondo non assume una responsabilità generalizzata per tutte le quote di TFR maturate dal lavoratore, ma interviene nei limiti delle risorse concretamente trasferite.

Da ciò deriva un'importante conseguenza: il versamento al Fondo di tesoreria non modifica la natura retributiva delle somme, così come l'omesso versamento non determina il venir meno dell'obbligazione del datore di lavoro nei confronti del dipendente.

La modifica del soggetto incaricato dell'erogazione, o delle modalità attraverso le quali la prestazione viene finanziata, non è dunque sufficiente a incidere sulla causa giuridica del credito.

L'omesso versamento e il coordinamento tra Fondo di tesoreria e Fondo di garanzia

La qualificazione retributiva del TFR produce conseguenze significative in caso di inadempimento datoriale.

Secondo le Sezioni Unite, quando il datore di lavoro omette il versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria, il relativo credito continua a essere vantato dal lavoratore nei confronti del datore stesso.

Ne consegue che, qualora il datore di lavoro sia assoggettato a una procedura concorsuale, il lavoratore è legittimato a richiedere l'ammissione al passivo del credito per il TFR maturato e non trasferito al Fondo.

La natura retributiva del credito comporta, inoltre, l'applicazione del privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n. 1, c.c.

Di particolare rilievo è, inoltre, il coordinamento tra il Fondo di tesoreria e il Fondo di garanzia disciplinato dall'art. 2 della legge n. 297/1982.

Si tratta di due strumenti che assolvono a funzioni differenti.

Il Fondo di tesoreria interviene nella gestione e nell'erogazione delle quote di TFR effettivamente versate dal datore di lavoro, mentre il Fondo di garanzia assicura una tutela previdenziale al lavoratore rispetto al rischio di insolvenza datoriale, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

In caso di omesso versamento al Fondo di tesoreria, il lavoratore conserva il proprio credito nei confronti del datore di lavoro e, ove quest'ultimo risulti insolvente, può avvalersi della tutela offerta dal Fondo di garanzia.

Tale ricostruzione trova conferma nella disciplina dell'esonero dal versamento della contribuzione al Fondo di garanzia, previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005 in misura corrispondente alle quote di TFR conferite al Fondo di tesoreria.

Secondo le Sezioni Unite, l'esonero opera in relazione alle quote effettivamente versate, per le quali viene meno il rischio di insolvenza che giustifica la tutela del Fondo di garanzia.

Per le quote non trasferite, invece, tale rischio permane e continua a trovare applicazione il sistema di protezione previsto dalla legge n. 297/1982.

La soluzione permette di evitare la sovrapposizione tra i due Fondi e, al tempo stesso, di preservare la continuità della tutela del lavoratore, indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di versamento da parte del datore di lavoro.

La sentenza n. 26355/2026

Il principio affermato dalla sentenza in commento può essere approfondito attraverso il confronto con la coeva sentenza delle Sezioni Unite n. 26355/2026, relativa alla natura dei contributi destinati alle forme pensionistiche complementari.

In tale pronuncia, la Suprema Corte ha affrontato la questione della qualificazione dei crediti derivanti dall'omesso versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, delle somme destinate al finanziamento di un fondo pensione complementare, ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n. 1, c.c.

Le Sezioni Unite hanno distinto le diverse componenti della contribuzione, riconoscendo natura retributiva ai crediti derivanti dal mancato versamento delle quote di retribuzione trattenute al lavoratore e del TFR maturando destinato alla previdenza complementare, ed escludendo invece tale qualificazione per i contributi aggiuntivi a carico del datore di lavoro.

Questi ultimi, infatti, trovano la propria fonte in una specifica obbligazione di natura collettiva, diretta al finanziamento di una prestazione pensionistica integrativa e priva di un immediato rapporto di corrispettività con l'attività lavorativa.

Le due decisioni si fondano su un criterio interpretativo comune: la natura retributiva o previdenziale delle somme non può essere determinata facendo riferimento alla loro destinazione economica, ma deve essere individuata considerando la causa dell'obbligazione e la struttura del rapporto giuridico che ne costituisce il fondamento.

Tuttavia, dal confronto emerge una differenza.

Nella sentenza n. 26355/2026, le Sezioni Unite individuano nell'effettivo versamento delle quote retributive e del TFR al fondo pensione complementare il momento a partire dal quale le risorse confluiscono in un autonomo rapporto previdenziale.

Fino a tale momento, le somme mantengono natura retributiva, in quanto rappresentano risorse già maturate in favore del lavoratore in conseguenza dell'attività prestata.

Una volta effettuato il versamento, invece, il diritto che il lavoratore può far valere nei confronti del fondo pensione riguarda le prestazioni previdenziali previste dalla relativa disciplina, e non più la corresponsione della retribuzione maturata.

Diversamente, nella sentenza n. 26356/2026, le Sezioni Unite affermano che il versamento del TFR al Fondo di tesoreria non cambi la natura del trattamento, che continua a costituire retribuzione differita anche dopo il trasferimento delle relative somme.

La differenza tra le due soluzioni trova giustificazione nella diversa funzione dei fondi coinvolti.

Nel sistema della previdenza complementare, il versamento delle risorse determina il finanziamento di una posizione pensionistica individuale, nell'ambito di un rapporto previdenziale autonomo rispetto a quello di lavoro.

Nel sistema del Fondo di tesoreria, invece, il versamento non dà origine a una nuova prestazione previdenziale, poiché il trattamento che viene successivamente erogato rimane il medesimo TFR disciplinato dall'art. 2120 c.c.

Il Fondo di tesoreria non istituisce un rapporto previdenziale e non sostituisce il diritto originario con un diverso diritto a una prestazione pensionistica, limitandosi a intervenire nelle modalità di gestione ed erogazione del trattamento.

Ne consegue che **non è il versamento delle somme a un soggetto terzo, a determinarne l'eventuale trasformazione giuridica, ma la natura e la funzione del rapporto nel quale esse vengono trasferite**.

Considerazioni conclusive

La sentenza n. 26356/2026 rappresenta un intervento di sistematizzazione della disciplina del trattamento di fine rapporto, riaffermando un principio fondamentale: il TFR conserva natura retributiva anche quando la legge ne preveda l'obbligatorio trasferimento a un fondo gestito da un ente previdenziale.

La pronuncia chiarisce, in particolare, che il mutamento delle modalità di finanziamento e di erogazione di una prestazione non comporta necessariamente una trasformazione della sua natura giuridica.

La natura retributiva del TFR trova, infatti, fondamento nella sua origine e nel rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa.

Il principio assume rilievo nelle ipotesi di inadempimento datoriale, poiché consente di preservare la titolarità del credito in capo al lavoratore e di assicurare la continuità delle tutele previste dall'ordinamento, tanto sul piano concorsuale quanto attraverso l'intervento del Fondo di garanzia.

Sotto questo profilo, la soluzione delle Sezioni Unite appare condivisibile, poiché evita che l'istituzione del Fondo di tesoreria produca una riduzione delle garanzie riconosciute al lavoratore per un credito che continua a derivare direttamente dall'attività prestata.

Il confronto con la sentenza n. 26355/2026 consente di precisare ulteriormente i confini di tale distinzione.

Se, da un lato, il TFR mantiene natura retributiva anche dopo il versamento al Fondo di tesoreria, dall'altro, le somme conferite alla previdenza complementare possono alimentare un autonomo rapporto previdenziale, nell'ambito del quale il lavoratore diviene titolare di diritti diversi rispetto al credito retributivo originario.

Le due pronunce confermano la necessità di distinguere i diversi rapporti obbligatori e i relativi titoli giuridici.

In questa prospettiva, il contributo più significativo delle Sezioni Unite consiste nell'aver riaffermato la centralità della causa dell'obbligazione e della funzione svolta dal soggetto destinatario delle risorse, escludendo che la sola destinazione delle somme a un fondo o la loro gestione da parte di un ente previdenziale siano sufficienti a determinarne la qualificazione giuridica.

La natura retributiva del credito non viene meno la sua destinazione a finalità di protezione economica del lavoratore, salvo che tale destinazione si realizzi attraverso la costituzione di un autonomo rapporto previdenziale avente un diverso oggetto e una distinta causa giuridica.

È questa la chiave interpretativa che sembra accomunare le sentenze nn. 26355 e 26356 del 2026.